

## **Ordinanza n. 10/2022**

**Il Direttore Aeroportuale Nord-Ovest,**

- VISTO** il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto n. 327 del 30/03/1942, e in particolare gli artt. 687, 691 bis, 699, 705, 718, 792, 1174;
- VISTO** il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 di istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 139/2014 del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTA** la Circolare EANC APT-19 del 26/10/2005 - Regolamento di Scalo per gli aeroporti;
- VISTA** la precedente Ordinanza n. 5/2021/TRN del 22/12/2021 di adozione del Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Cuneo - Edizione 2 – Revisione 0;
- CONSIDERATA** l'esigenza di aggiornamento del Regolamento di Scalo in vigore;

### **ORDINA**

#### **Art. 1**

Il Regolamento di Scalo – Edizione 2 - Revisione 1 del 18/10/2022, proposto dalla GEAC SpA, gestore dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, è adottato dalle ore 00:01 del giorno 25/10/2022.

#### **Art.2**

Le attività aeroportuali del gestore aeroportuale e degli operatori aeroportuali saranno pertanto svolte in conformità alle previsioni del Regolamento di Scalo. Il gestore aeroportuale e gli operatori aeroportuali sono responsabili della formazione del proprio personale in merito al contenuto del Regolamento di Scalo



### **Art. 3**

Il gestore aeroportuale, al fine di assicurare nel tempo il sicuro e regolare utilizzo dell'aeroporto, qualora rilevi l'opportunità di modifiche al Regolamento di Scalo, procederà alla loro predisposizione e proporrà all'ENAC - Direzione Aeroportuale Nord-Ovest il nuovo testo per l'approvazione, secondo le previsioni della Circolare ENAC APT-19.

### **Art. 4**

Art. 4 Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa ed in particolare l'Ordinanza n. 5/2021/TRN del 22/12/2021.

### **Art. 5**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti a termini di legge e ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza alle loro azioni ed omissioni

### **INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto di Torino Caselle, 24/10/2022.

**II DIRETTORE**

**Dott. Adolfo MARINO**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)